

BGer 2A.460/1999 vom 26. April 2000

Bundesgericht, 2000-04-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2A.460_1999

FR: TF 2A.460/1999 du 26 avril 2000

IT: TF 2A.460/1999 del 26 aprile 2000

Regeste

Cittadinanza e diritto degli stranieri

Erwägungen

E. 4

Visto l'esito del gravame e considerato che, per prassi, le vertenze in materia di assistenza giudiziaria gratuita non sono considerate come delle cause che concernono gli interessi pecuniari dell'ente pubblico (DTF 109 Ia 5 consid. 5, 121 I 60 consid. 3 non pubblicato), si prescinde dal prelievo delle spese processuali (art. 156 cpv. 2 OG). Lo Stato del Cantone Ticino dovrà però corrispondere alla ricorrente, assistita da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG). Considerato dunque che l'insorgente non è astretta al pagamento della tassa di giustizia e che, mediante il versamento di un'indennità per ripetibili, il Cantone Ticino provvederà a sopportare le sue presumibili spese di patrocinio, non occorre pronunciarsi sulla domanda di assistenza giudiziaria formulata nel gravame, essendo la medesima divenuta priva d'oggetto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.